Allegato n. 1

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Dipartimento di Matematica
"Felice Casorati"

REGOLAMENTO DIDATTICO
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

Coorte A.A.2023/2024

CORSO DI LAUREA in
MATEMATICA
Classe L - 35

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
Art. 2 – Testi normativi di riferimento
Art. 3 – Organi responsabili del coordinamento didattico e organizzativo
Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
Art. 6 - Requisiti di ammissione
Art. 7 – Organizzazione didattica
Art. 8 – Piani di studio
Art. 9 – Programmi di doppia laurea
Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
Art. 12 – Stage e tirocinio
Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
Art. 19 – Certificazioni

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di Laurea (L) in Matematica, attivato dal Dipartimento di Matematica "Felice Casorati" dell'Università degli Studi di Pavia, appartiene alla classe L-35 delle Lauree in Scienze Matematiche di cui al DM 16 marzo 2007 (GU n. 157 del 9 luglio 2007-S.O. n. 155).
2. La durata normale del corso di Laurea in Matematica è di tre anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di Laurea in Matematica, sono disciplinati:
a) dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo disponibili al sito https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento carriere studentesche, dal Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale disponibili al sito https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/statuto-regolamenti-didattica/ ;
b) dal Regolamento del Dipartimento di Matematica "Felice Casorati" (nel seguito: Dipartimento di Matematica), disponibile al sito http://matematica.unipv.it/it/regolamento-dipmate.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organi responsabili del coordinamento didattico e organizzativo

1. Nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dai Regolamenti indicati all'Art. 2, nonché di quanto disciplinato dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici, l'organo competente per il coordinamento didattico e organizzativo del corso di Laurea in Matematica è il Consiglio Didattico del Dipartimento di Matematica, d'intesa con altri organi aventi titolo. Il Consiglio Didattico provvede a designare un Responsabile del Corso di Studio ed il Gruppo di Riesame per il controllo della gestione dell'assicurazione di qualità del Corso di Studio.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. L'attività di coordinamento ed organizzazione della didattica si avvale del supporto amministrativo del Dipartimento di Matematica e del Servizio Offerta formativa e carriere studenti.
2. Per le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti ecc..) la competenza è attribuita alla UOC Gestione carriere studenti, alla UOC Procedure di immatricolazione e informastudenti e alla UOC Admission office.
Informazioni disponibili ai seguenti link:
https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/studiare
https://web.unipv.it/formazione/futuri-studenti/scienze-mm-ff-nn/
3. Il Centro Orientamento (C.OR.) gestisce attività e progetti per aiutare gli studenti nella scelta degli studi universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine organizza azioni collettive e individuali, servizi di consulenza, incontri di orientamento. Il sito del C.OR. è consultabile alla pagina: https://orienta.unipv.it/

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

La Scheda Unica Annuale del Corso di Studio è consultabile al seguente link:

https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2023SUA08400.pdf

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Requisiti curriculari. Per potersi iscrivere alla Laurea in Matematica lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equivalente al diploma italiano.
2.Verifica della preparazione dello studente. La preparazione iniziale dello studente dovrà essere verificata mediante un test di ingresso, di carattere non selettivo, volto esclusivamente ad accertare il livello delle conoscenze possedute. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, il Consiglio Didattico indica specifici obblighi formativi aggiuntivi che lo studente dovrà soddisfare entro il primo anno di corso (si veda l'art. 18). In particolare, l'avvenuto recupero delle conoscenze di base è comprovato dal superamento di uno qualunque degli esami di ambito matematico del primo anno di corso. Per la verifica della preparazione dello studente sono previste due sessioni il cui calendario è pubblicizzato sul sito http://matematica.unipv.it/it/laurea-in-matematica/
3. È possibile l'iscrizione in corso d'anno, purché in tempo utile per permettere una frequenza delle attività formative rispettosa delle propedeuticità e coerente con la struttura generale del corso di Laurea, ferme restando le scadenze annualmente fissate dal Senato Accademico.
4. Non sono previste limitazioni al numero di immatricolazioni al Corso di Studio.

Art. 7 – Organizzazione didattica
1. *Rapporto CFU/ore*. Per ciascun CFU la corrispondenza tra le ore di didattica impartite nel corso di Laurea in Matematica e le ore riservate allo studio individuale è, di norma, la seguente:
- 8 ore di didattica e 17 ore di studio individuale per ogni CFU nel caso di lezioni frontali;
- 12 ore di didattica e 13 ore di studio individuale per ogni CFU nel caso di esercitazioni o di laboratorio.
2. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.
3. Il periodo di validità dei CFU acquisiti è pari al numero di anni previsti all'art. 30 del Regolamento carriere studentesche per la decadenza dallo status di studente. Dopo tale termine il Consiglio Didattico prevede forme di verifica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
4. *Calendario didattico*. Il calendario didattico prevede un'articolazione dell'attività didattica in due semestri per ogni Anno Accademico.
5. Al termine di ogni semestre è prevista una sessione d'esame. A queste sessioni se ne aggiunge una di recupero nella quale è previsto almeno un appello d'esame per ciascun insegnamento. Il numero complessivo di appelli per ciascun insegnamento non può essere inferiore a sei per Anno Accademico.
6. Qualora l'esame relativo ad un insegnamento preveda una prova scritta ed una orale, si deve considerare per appello l'insieme delle due prove. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere, di norma, inferiore alle due settimane.
7. La pubblicazione delle date degli appelli di esame viene effettuata, a cura del Dipartimento di Matematica, secondo le scadenze stabilite annualmente per la compilazione della Scheda Unica Annuale. Dopo questo termine gli appelli d'esame non possono essere soppressi. L'anticipo può essere concesso solo in casi di comprovata necessità.
8. Le prove finali per il conseguimento della Laurea relative a ciascun Anno Accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'Anno Accademico successivo. Entro tale data esse possono essere sostenute dagli studenti iscritti nell'Anno Accademico precedente senza necessità di reiscrizione.
9. Il numero di prove finali non può essere inferiore a quattro per Anno Accademico.
10. Tutte le deliberazioni relative al calendario didattico sono rese pubbliche sul sito http://matematica.unipv.it/it/laurea-in-matematica.

Art. 8 – Piani di studio

1. Il corso di Laurea si articola nel percorso indicato nella Scheda Unica Annuale, nel sito web dell'ateneo e nella guida dello studente, disponibile al sito: https://matematica.unipv.it/laurea-in-matematica/#guida-dello-studente.
2. *Piano di studio standard*. Sono approvati d'ufficio i piani di studio conformi alle regole indicate nella guida dello studente, salvo per le attività formative di cui alla lettera a), comma 5 dell'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, scelte autonomamente dallo studente fra le attività offerte dall'Ateneo e per le quali il Consiglio Didattico valuta la coerenza con il progetto formativo, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente.
3. *Piano di studio individuale*. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto al comma 2 potrà presentare, nel rispetto dei vincoli previsti dalla declaratoria della classe e dall'ordinamento didattico del corso di Laurea, un piano di studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo. Questo piano di studio deve essere approvato dal Consiglio Didattico che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di Laurea.
4. *Piano di studio per studenti iscritti a tempo parziale*. Nell'àmbito delle ipotesi previste dall'art. 50 del Regolamento didattico di Ateneo è consentito agli studenti di richiedere, al momento dell'immatricolazione, una modalità di iscrizione a tempo parziale che estende il periodo di durata del corso di studio a quattro o a sei anni. I piani di studio corrispondenti sono riportati ai seguenti indirizzi
https://matematica.unipv.it/wp-content/uploads/2023/01/LT-MATEMATICA-COORTE-2023-24_su4anni.pdf
per il prolungamento a quattro anni e
https://matematica.unipv.it/wp-content/uploads/2023/01/LT-MATEMATICA-COORTE-2023-24_su6anni.pdf
per il prolungamento a sei anni.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Non sono previsti accordi o programmi finalizzati al conseguimento del doppio titolo.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Non sono previsti obblighi di frequenza. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni ed ai laboratori è però particolarmente consigliata agli studenti a tempo pieno.
2. Non sono previsti vincoli di propedeuticità.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Nel piano di studio degli iscritti al corso di Laurea è consentito l'inserimento di 12 CFU a libera scelta (di cui all'art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D"). Gli studenti potranno scegliere tra gli insegnamenti dell'offerta formativa di Ateneo e il Consiglio Didattico potrà riservarsi la facoltà di valutare la coerenza di tali insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi del Corso di Laurea, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente. Si intenderà approvato d'ufficio il piano di studio standard relativo al primo anno di corso, allegato alla Scheda Unica Annuale di cui all'Art. 5 del presente Regolamento didattico.
2. Tra le attività a libera scelta (di cui all'art 10 comma 5.a DM 270/2004 - c.d. "TAF D") è consentito l'inserimento di insegnamenti appartenenti all'offerta formativa dei corsi di studio triennali e magistrali, ad eccezione di quelli afferenti all'offerta didattica dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale.
3. È possibile inserire fino a 24 CFU soprannumerari per anno di corso. Al terzo anno possono essere inseriti 24 CFU della Laurea magistrale nel rispetto delle eventuali propedeuticità stabilite. Allo

studente, all'atto dell'iscrizione alla Laurea magistrale, è data la possibilità di chiedere il riconoscimento degli esami svolti in sovrannumero.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. I piani di studio contemplano la possibilità di svolgere un tirocinio formativo (stage) di tipo didattico o applicativo, da inserire tra le attività a libera scelta dello studente. Lo studente interessato concorda il numero di CFU (3, 6, 9) assegnati al tirocinio con il docente del Corso di Studio referente per i tirocinî.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Il docente responsabile di una attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento, su indicazione del Presidente del Consiglio Didattico (art. 6, comma 2, lettera f del Regolamento del Dipartimento di Matematica).
2. Le commissioni debbono essere composte da almeno due membri: il primo, con funzioni di Presidente, deve essere il docente responsabile dell'insegnamento o, in sua assenza, un altro docente di ruolo afferente allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; ogni altro componente deve essere scelto di norma fra i professori o ricercatori afferenti allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; possono far parte, in caso di necessità, cultori della materia di esame. I cultori della materia sono nominati secondo le regole di cui al comma 1, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di adeguati requisiti scientifici.
3. Nel corso di Laurea non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
4. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati siano relativi a più esami o valutazioni finali di profitto). L'insieme delle attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano non rientra nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto.
5. Gli esami si svolgono nella forma classica della valutazione di un elaborato scritto e/o di un colloquio orale.
6. Gli esami devono essere pubblici.
7. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, la commissione può concedere, all'unanimità, la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione e l'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è riportata nella carriera scolastica dello studente.
Limitatamente agli insegnamenti di Lingua Inglese e di Programmazione 2, la valutazione positiva è espressa come idoneità.
8. Appelli straordinari al di fuori dei periodi previsti di cui all'art. 7, commi 7 e 10, possono essere concessi, per gli studenti fuori corso, solo a partire dall'inizio dell'Anno accademico 2025-2026. Eventuali deroghe per motivi eccezionali andranno concordate, oltre che con i docenti degli insegnamenti interessati, col Presidente del Consiglio Didattico.
Per gli studenti-atleti operanti nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paraolimpico sono fissati, su richiesta degli interessati, appelli straordinari in sostituzione di quelli a calendario, se questi sono temporalmente coincidenti con impegni sportivi di rilevanza almeno nazionale. Gli impegni ostativi per la partecipazione agli appelli ordinari devono essere documentati al Presidente del Consiglio Didattico che procederà, di intesa con il docente, all'organizzazione dell'appello straordinario.

9. La seguente tipologia di attività formative non prevede l'esame come modalità di verifica:
Tirocinio (stage): gli studenti possono svolgere periodi di tirocinio formativo (stage) sotto la guida di un docente supervisore afferente al Consiglio Didattico e di un tutore dell'istituzione ospitante. Il riconoscimento dei CFU acquisiti viene effettuato dal responsabile dei tirocini su indicazione del docente supervisore che verifica la conclusione dello svolgimento del tirocinio e il raggiungimento degli obiettivi formativi in modo conforme a quanto stabilito all'atto della presentazione della domanda di tirocinio. La valutazione è espressa tramite un giudizio di idoneità.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il Direttore del Dipartimento di Matematica nomina, su proposta del Presidente del Consiglio Didattico, le commissioni per il conferimento del titolo che sono composte da almeno tre membri, di cui almeno due docenti di ruolo di insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea in Matematica, siano essi attivati dal Dipartimento di Matematica o mutuati da altri Dipartimenti, Facoltà od Università.
2. Il Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di fascia più alta con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

3. Il segretario incaricato della verbalizzazione viene scelto in questo ordine di precedenza: il ricercatore, il professore di seconda fascia, il professore di prima fascia, con la minore anzianità nel rispettivo ruolo, il docente a contratto con minor anzianità anagrafica.

4. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tenderà a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di Laurea. La prova finale, a cui sono attribuiti 6 CFU, consiste nella predisposizione, da parte dello studente, di una tesi su un argomento inerente il corso di laurea elaborata per iscritto sotto la guida di un relatore e discussa in seduta pubblica di fronte alla Commissione. Nel caso in cui lo studente intenda scegliere un relatore esterno al Consiglio Didattico, deve chiederne preventiva autorizzazione al Presidente del Consiglio stesso. Questi, secondo le indicazioni del Consiglio, per garantire un coordinamento con le tematiche attinenti agli obiettivi formativi del Corso di studi, può concordare con il relatore e il laureando la scelta di un correlatore, o nominare un controrelatore. I relatori esterni al Consiglio Didattico che non facciano parte del Dipartimento di Matematica sono invitati alla seduta di laurea, limitatamente alla discussione del o dei candidati da loro guidati. I relatori esterni al Consiglio Didattico che fanno parte del Dipartimento di Matematica possono essere nominati come componenti della Commissione.
5. È consentito sostenere la prova finale o redigere l'elaborato di tesi in una lingua diversa dall'italiano. A tal fine è necessario che:
a. ci sia l'autorizzazione del relatore e del presidente del Consiglio Didattico;
b. la prova sia sostenuta (e/o l'elaborato redatto) in una delle lingue principali dell'Unione Europea (inglese, francese, tedesco, spagnolo);
c. sia depositato presso gli Uffici competenti un riassunto in lingua italiana che sintetizzi il contenuto del testo;
d. il titolo dell'elaborato venga redatto nella doppia lingua, straniera e italiana.
6. Una copia della tesi di laurea dev'essere depositata presso gli Uffici competenti unitamente alla domanda di conseguimento titolo, entro la scadenza all'uopo determinata. Tale copia può anche essere contenuta in un supporto informatico.
7. La votazione di Laurea va da un minimo di 66 a un massimo di 110 punti, con eventuale lode concessa dalla commissione giudicatrice all'unanimità, e tiene conto del lavoro di tesi, della sua esposizione nonché del percorso di studi del laureando.
8. Il voto di Laurea è ottenuto sulla base della media ponderata degli esami e della valutazione della prova finale da parte della commissione. Al fine di garantire la continuità dei criteri valutativi, la commissione prenderà in considerazione le indicazioni fornite, al riguardo, dal Consiglio Didattico, e pubblicate alla pagina https://matematica.unipv.it/regolamenti-didattici/#regolamenti-didattici-triennale. Al fine del calcolo della media ponderata verranno presi in considerazione i soli esami che

prevedono una valutazione numerica ad esclusione degli esami soprannumerari. Inoltre, si adotterà l'arrotondamento alla cifra significativa più vicina.
8. Lo svolgimento delle prove finali di Laurea è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. L'eventuale riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente secondo le modalità previste dall'Art. 14 della legge 240/2010 è deliberato dal Consiglio Didattico su proposta della competente Commissione didattica.
2. Il Consiglio Didattico, tenendo conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale, può convalidare conoscenze e abilità debitamente certificate per un numero di crediti complessivamente non superiore a 12 CFU, di cui:
a) per conoscenze e abilità professionali, certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, in misura non superiore a 6 CFU;
b) per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 6 CFU;
c) per attività sportiva riconosciuta dalle autorità competenti, fino ad un massimo di 12 CFU secondo il seguente prospetto: (i) sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo, fino a 6 CFU; (ii) sport praticato a livello italiano e categorie intermedie fino a 3 CFU; (iii) qualificazione in "zona medaglia" ai Campionati Universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale, fino a 6 CFU.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento didattico di Ateneo, nel caso di trasferimento da altri corsi di studio dell'Ateneo o da altri Atenei, il riconoscimento della carriera percorsa dagli studenti, nonché l'eventuale convalida dei CFU considerati riconoscibili è deliberata dal Consiglio Didattico su proposta della competente Commissione didattica.
2. Nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il Consiglio Didattico delibera sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei CFU considerati riconoscibili dal Consiglio Didattico.
4. Nell'ipotesi di trasferimento da altre sedi universitarie o di passaggio di corsi di studio, i CFU eventualmente conseguiti ma non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
5. Coloro i quali siano decaduti dallo status di studente (art. 30 del Regolamento carriere studentesche) o abbiano rinunciato agli studi (art. 29 del Regolamento carriere studentesche) possono, dopo una nuova immatricolazione, ottenere il riconoscimento dei CFU acquisiti dopo che il Consiglio Didattico ne abbia verificata la non obsolescenza. Il riconoscimento può essere totale o parziale e, in quest'ultimo caso, il Consiglio Didattico provvederà a prescrivere prove integrative atte a colmare le lacune presenti nel percorso formativo.
6.Per tutti i casi descritti ai commi precedenti la procedura da seguire per il riconoscimento della carriera pregressa è reperibile all'indirizzo:

https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/ammissioni/casi-particolari-di-iscrizione/ammissione-con-valutazione-di.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. I periodi di studio svolti dagli studenti del Corso di Laurea in Matematica presso strutture universitarie straniere nell'àmbito dei Programmi comunitari Erasmus+ e Programmi di mobilità internazionale riconosciuti dall'Ateneo tramite accordi internazionali sono riconosciuti come strumento di formazione analogo a quello offerto in sede, a parità di impegno dello studente e di contenuti coerenti con il percorso formativo.
2. Il Learning Agreement è il documento che definisce il progetto delle attività formative di cui al comma 1 da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste per il Corso di Studio; lo studente dovrà compilarlo avendo cura di perseguire non tanto la ricerca degli stessi contenuti quanto la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
3. La possibilità di riconoscimento di crediti acquisiti all'estero è stabilita preventivamente attraverso il Learning Agreement che viene firmato, per approvazione, dal Delegato per la mobilità internazionale e dallo studente per le attività didattiche e di tirocinio svolte all'estero. È responsabilità del Delegato accertarsi della coerenza del Learning Agreement con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
4. Al termine del periodo di studio, il Consiglio Didattico, su richiesta dello studente e in base ai risultati conseguiti e adeguatamente documentati dall'Ateneo estero (nel caso del Programma Erasmus+, attraverso il Transcript of Records), riconosce l'attività formativa svolta all'estero e la eventuale votazione conseguita. In presenza di criteri diversi di assegnazione dei voti, si assume come riferimento quello di corrispondenza con il sistema di crediti ECTS (European Credit Transfer System).
5. Il Consiglio Didattico procederà al riconoscimento in termini di corrispondenza diretta fra una o più attività formative presenti nel piano di studio e una o più attività formative i cui CFU sono stati acquisiti presso l'Università straniera.

Qualora queste ultime abbiano contenuti attinenti agli obiettivi formativi del Corso di Laurea ma non vi sia corrispondenza diretta con nessuna delle attività formative presenti nell'offerta formativa del Corso di Studio, il Consiglio Didattico, su proposta del Delegato, può autorizzare la presentazione da parte dello studente di un piano di studio individuale, nel rispetto della declaratoria della classe e dell'ordinamento del corso di laurea. Per ciascuna attività formativa sostenuta all'estero dovrà essere indicato l'eventuale settore scientifico-disciplinare italiano corrispondente, il relativo numero di crediti formativi e la votazione conseguita.

6. L'attività di studio e ricerca svolta all'estero ai fini della preparazione della prova finale o di tirocini formativi può essere riconosciuta, purché opportunamente certificata e svolta con modalità e impegno analoghi a quanto previsto dal presente regolamento.
7. I tirocini nell'àmbito del progetto Erasmus Traineeship sono attestati da un Transcript of Work rilasciato ai beneficiari dall'organismo ospitante. L'attribuzione del numero di CFU per le attività è stabilita dal Consiglio Didattico, tenendo conto dell'equivalenza tra un credito ECTS ed un CFU.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

1. Non sono previste restrizioni all'ammissione al secondo e al terzo anno di corso basate sul numero di CFU acquisiti nel primo anno di corso, purché si sia superato il test di ingresso o almeno un esame di ambito matematico.

Art. 19 – Certificazioni

1. Ai fini del riconoscimento della conoscenza della Lingua Inglese definito nel Quadro Comune Europeo, si veda l'elenco riportato al sito: http://matematica.unipv.it/it/laurea-in-matematica/
2. Lo studente in possesso di titoli atti al riconoscimento della conoscenza della Lingua Inglese presenterà la documentazione al docente del corso che provvederà alla registrazione dell'esame.